

# CITTÀ DI VEROLI

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  3	OGGETTO: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2018-2020 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Approvazione.
DEL 18/01/2018	

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno DICIOTTO del mese di GENNAIO alle ore 16.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presente	Assente	
1) Cretaro Simone	X		<b>Sindaco</b>
2) Verro Cristina	X		<b>Assessore – Vice Sindaco</b>
3) Perciballi Antonio		X	<b>Assessore</b>
4) Renzi Luca	X		<b>Assessore</b>
5) Viglianti Alessandro	X		<b>Assessore</b>
6) Viglianti Patrizia	X		<b>Assessore</b>

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: PERCIBALLI ANTONIO

Partecipa il Segretario Generale Dott. Lucio Pasqualitto;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole e risultante nella scheda che si allega al presente atto.

Vista l'attestazione di regolare copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e riportata in calce al presente atto.

**Oggetto: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2018-2020 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Approvazione.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/02/2016 avente ad oggetto: "Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone per l'espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture del Comune di Veroli – Approvazione regolamento interno e schema di convenzione" pertanto questo Ente gestirà autonomamente le gare per servizi da zero a 40.000,00 € e per lavori da zero a 150.000,00 € in quanto tutto il resto è demandato alla Centrale Unica di committenza gestita dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone, giusta Convenzione formalizzata il 28/09/2016.

Vista la relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità che qui di seguito si riporta:

*"La Legge 190 del 6 novembre 2012 - avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - ha ridisegnato nel nostro ordinamento la strategia per il contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione, individuando misure sia preventive che repressive del fenomeno corruttivo.*

*Centrale nel sistema delineato dalla L. 190/2012 è l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità da formularsi a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'ente e da aggiornarsi annualmente.*

*E' parte integrante ed essenziale del Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.*

*Il documento di cui si propone l'adozione con il presente atto costituisce l'aggiornamento del Piano anticorruzione del Comune di Prato per il triennio 2017-2019. Nell'aggiornamento del piano, redatto secondo le linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, si è tenuto conto dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" adottato con Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 e successivo aggiornamento con determinazione ANAC n. 831 del 03/08/2016.*

*Obiettivo dell'aggiornamento, in continuità con quanto già espresso nei precedenti documenti, è quello di essere uno strumento di promozione della buona amministrazione, che sappia coniugare la ratio dei numerosi provvedimenti legislativi adottati in materia di anticorruzione e trasparenza negli anni 2012-2013, con azioni concrete volte a recuperare l'etica pubblica quale fondamento dell'azione amministrativa. Per questo l'impostazione è quella di un piano che orienta i comportamenti organizzativi (e non di un regolamento) con le seguenti finalità:*

- riaffermare il principio costituzionale della "buona amministrazione" (buon andamento e imparzialità);
- creare e mantenere un ambiente di diffusa percezione della necessità di rispettare regole e principi;
- recuperare la fiducia di cittadini e imprese verso la P.A.;
- contribuire alla crescita economica e sociale del territorio e del Paese;
- rinobilitare ("riportare a un più elevato livello di dignità o di decoro dopo un periodo di decadenza o di avvilito") il ruolo di tutti noi funzionari pubblici ("a servizio della Nazione");
- favorire una discussione in tema di corruzione da parte di tutto il personale affinché ciascuno possa fornire il proprio contributo quotidiano al miglioramento del Piano e, soprattutto, del lavoro all'interno del Comune.

Altro aspetto ulteriormente implementato è il collegamento tra sistema di programmazione, sistema dei controlli, obblighi di trasparenza e comunicazione e piano della performance allo scopo di creare un sistema di amministrazione volto all'adozione di procedure e comportamenti interni finalizzati a prevenire attività illegittime o illecite e a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, di dover procedere all'adozione del Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Veroli per il triennio 2018 – 2020, depositato agli atti della presente e di cui è parte integrante ed essenziale il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

Richiamati:

- la legge 190/2012 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 150/2009 recante "attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013;
- la delibera CIVIT N. 72/2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la delibera CIVIT n. 12/2014 con la quale si individua in via definitiva la competenza della Giunta Comunale all'approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità;
- la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- la determinazione ANAC n. 831 del 03.08.2016 con la quale è stato approvato un ulteriore aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;

Considerato che in data 14/12/2017 prot. n. 22435 è stato affisso all'Albo Pretorio l'avviso pubblico per la partecipazione alla redazione dell'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità 2018-2020;

Che a seguito dell'avviso di cui sopra è pervenuto nei termini una proposta di aggiornamento da parte degli Amici del Movimento 5 Stelle – Veroli datata 29/12/2017 prot. n. 23334 che richiedono:

a) *inserimento di nuove misure*

1) definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (per attività ordinarie e straordinarie);

- Definizione modulistica unificata per la richiesta e la rendicontazione di contributi, vantaggi economici e patrocini;

- creazione di anagrafica per tutte le associazioni che richiedono contributi e collegamento tra albo delle associazioni e attività erogativa dell'Ente;

2) Acquisizione delle dichiarazioni degli operatori economici che partecipano alle gare di eventuali finanziamenti concessi nei cinque anni precedenti a partiti o esponenti politici, fondazioni o associazioni collegati ai partiti.

3) predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso di requisiti per la nomina di collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio.

4) Obbligo di trasparenza/pubblicità di elenchi aperti di soggetti in possesso di requisiti per la nomina di collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio;

Precisato che per quanto richiesto in merito al conferimento degli incarichi e alle procedure di gara, ci si è avvalsi della collaborazione della Centrale Unica di Committenza dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone alla quale il Comune di Veroli ha aderito;

- In riferimento al punto 1 si fa presente che l'erogazione dei contributi avviene in base a criteri prestabiliti e definiti dal Responsabile del competente settore comunale. Esiste una modulistica unificata e annualmente viene pubblicata l'anagrafica di tutti coloro che hanno ricevuto i contributi ai sensi dell'art. 22 legge n. 241 del 1990 del D.P.R. 118/2000. L'ente dispone di un regolamento per la concessione dei contributi approvato con atto consiliare n. 59 del 04/09/1992;

- In riferimento al punto 2 si richiama l'art. 80 c. 5 lett. c) che prevede l'esclusione dalle gare dei soggetti che hanno avanzato un tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio. La pubblicazione delle informazioni richieste influenzerebbe la libertà decisionale della commissione stessa.

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- In riferimento al punto 3 l'art. 102 c. 6 del codice che testualmente recita:

6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

Ne deriva che la fattispecie rilevata nella nota e residuale rispetto a quanto stabilito dal codice (nomina tra i dipendenti pubblici dell'ente o di altri enti e solo per accertata carenza di organico è possibile individuare individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8).

Inoltre il comma 7 del citato articolo recita:

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Che definisce di fatto una limitazione alla partecipazione alla selezione o all'incarico di Collaudatore. Limitazioni definite anche dal D.Lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) che si ritiene applicabile anche al caso di specie.

- In merito al punto 4 le commissioni di gara vengono pubblicizzate dalla Stazione Unica Appaltante gestita dall'Amministrazione Provinciale a cui il Comune di Veroli ha aderito con Delibera Consiliare n. 3 del 16/02/2016 e con relativa convenzione stipulata in data 28/09/2016. Per quanto riguarda le gare di competenza del Comune, nelle Commissioni fanno parte i tecnici comunali che hanno i requisiti idonei, applicando ove possibile, la votazione richiesta.

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge;

### **DELIBERA**

Di adottare il Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Prato per il triennio 2018-2020, depositato agli atti della presente e comprensivo anche del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per ciò che concerne gli affidamenti di servizi, forniture e nomine di incarichi professionali che restano di competenza di questo Ente, in quanto con deliberazione n. 3/2016 in narrativa richiamata si è aderito alla Centrale Unica di Committenza che fa capo all'Amministrazione Provinciale di Frosinone.

Stante l'urgenza, delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18.8.2000.

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

del Consiglio Comunale

della Giunta Comunale

OGGETTO: **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2018-2020 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Approvazione.**

I sottoscritti funzionari con la presente esprimono, ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ognuno per quanto di loro competenza, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta deliberativa di cui sopra e più specificatamente:

a) Parere circa la regolarità tecnica:

favorevole

sfavorevole

Il Responsabile del Servizio

b) Parere circa la regolarità contabile:

favorevole

sfavorevole

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria



Il Sindaco  
F.to Avv. Simone Cretaro

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Lucio Pasqualitto

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata, il giorno 22 GEN 2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) del T.U. 18/08/2000, n. 267); - Reg. pubbl. n. 3


E' stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. 1364, in data 22 GEN 2018, ai Capigruppo consiliari (Art. 125 del T.U. n. 267/2000);

E' stata trasmessa al Prefetto con lettera prot. n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ (Art. 135 del T.U. n. 267/2000)

Il Responsabile del servizio Finanziario ha attestato, per l'assunzione dell'impegno di spesa, la regolare copertura finanziaria (art. 153 comma 5° del D.Lgs. 267/2000)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 22 GEN 2018



Il Segretario Generale  
Dott. Lucio Pasqualitto

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi :

22 GEN 2018  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_


Il Segretario Generale  
F.to Dott. Lucio Pasqualitto

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott.ssa Anna Caliciotti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 22 GEN 2018



Il Segretario Generale  
Dott. Lucio Pasqualitto

(c)